

SCHEMA DI CONVENZIONE COLLETTIVA
DI TIROCINIO EXTRACURRICULARE n° __20/C del 30/01/2019__

(ai sensi della DGR 17.01.2018, n. 7763 e del DDG 10.05.2018 n.6286)

TRA

SOGGETTO PROMOTORE CONSORZIO VALLI Società Cooperativa Sociale ONLUS
Con sede legale in Via Volto, 1 CAP 25063 Gardone Val Trompia, (BS)
Codice fiscale e Partita I.V.A 02545700987; in qualità di ente accreditato Regionale ai servizi di istruzione e formazione professionale e ai servizi al lavoro di cui alle ll.rr. 19/2007 e 22/2006,
Rappresentato dal Sig. Paolo Romagnosi nato a Brescia il 09/02/1972, residente in via Volto,14 CAP 25063 Gardone Val Trompia (B.S)

E

SOGGETTO OSPITANTECOMUNE DI LUMEZZANE.....
Con sede legale in [indirizzo della sede legale].....VIA MONSUELLO, 154.....
CAP.....25065.....Comune.....LUMEZZANE.....Provincia.....
Codice fiscale:00451340178 Partita I.V.A.:
Rappresentato da (rappresentante legale o suo delegato):.....SINDACO MATTEO ZANI
nato/a il...26/02/1980..... a GARDONE V.T. CAP...25063 Provincia...BRESCIA.....

PREMESSO CHE

Ai sensi dell'art. 2.1 della D.G.R. 17/01/2018 n.7763:

1. I soggetti abilitati a promuovere tirocini extracurricolari in Regione Lombardia sono i seguenti:

- Istituzioni scolastiche;
 - Fondazioni ITS;
 - Istituzioni Universitarie, comprese le AFAM;
 - Istituzioni formative accreditate ai servizi di istruzione e formazione professionale di cui alla L.R. n. 19/2007;
 - Centri per l'Impiego;
 - Accreditati regionali ai servizi al lavoro di cui alla L.R. n. 22/2006;
 - Autorizzati regionali ai servizi per il lavoro di cui alla L.R. n. 22/2006, tra i quali rientrano gli autorizzati regionali speciali, così come previsto nella D.G.R. del 18 aprile 2007 n. 4561;
 - Comunità terapeutiche e cooperative sociali, purché iscritte negli specifici albi regionali, a favore dei disabili e delle categorie svantaggiate che abbiano in carico quali utenti di servizi da loro gestiti.
2. Per l'attivazione di tirocini extracurricolari rivolti a studenti durante il periodo estivo i soggetti promotori abilitati sono esclusivamente i Centri per l'Impiego.
 3. Per l'attivazione di tirocini in mobilità interregionale, i soggetti promotori abilitati a promuovere tirocini presso soggetti ospitanti ubicati al di fuori del territorio regionale sono i seguenti:
 - Istituzioni scolastiche, Fondazioni ITS, Istituzioni Universitarie comprese le AFAM.;
 - Centri per l'Impiego.
 4. Per l'attivazione di tirocini nell'ambito di programmi di rilevanza nazionale approvati in accordo con Regione Lombardia i soggetti abilitati, in aggiunta ai soggetti promotori di cui al precedente punto 1, sono:
 - Autorizzati all'intermediazione da ANPAL ai sensi del d.lgs. n. 276/2003;
 - Accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi del d.lgs. n. 150/2015;
 - Enti “*in house*” del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di ANPAL, nonché di altri Ministeri.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Soggetti della Convenzione

Il soggetto ospitante [denominazione soggetto ospitante]...COMUNE DI LUMEZZANE

si impegna ad accogliere presso le sue strutture:

- i soggetti in possesso degli specifici requisiti previsti dagli Indirizzi regionali e di seguito denominati collettivamente “tirocinante” (per Convenzione collettiva)

per lo svolgimento di un

☒ tirocinio extracurriculare (“formativo, di orientamento” e di “inserimento/reinserimento lavorativo”)

☐ tirocinio di inclusione sociale

☐ tirocinio extracurriculare rivolto a studenti durante il periodo estivo

su proposta del soggetto promotore

ARTICOLO 2

Oggetto della Convenzione

1. Il tirocinio sarà svolto nell’arco temporale definito nel Progetto Formativo Individuale, entro i limiti massimi previsti dagli Indirizzi regionali per la specifica tipologia di tirocinio. Eventuali periodi di sospensione non concorrono al computo della durata complessiva del tirocinio.



2. La durata sopra definita potrà essere prorogata entro i limiti massimi previsti dagli Indirizzi regionali per la specifica tipologia di tirocinio, previo accordo tra le parti (soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante), e fermi restando tutti gli obblighi definiti con questa Convenzione e nel Progetto Formativo Individuale. Per i tirocini extracurricolari (non estivi) la proroga può essere attivata a condizione della previsione di raggiungimento di almeno una competenza di livello EQF pari o superiore al 4°.
3. In caso di soggetto ospitante multilocalizzato con più sedi territoriali, il tirocinio è regolamentato dalla normativa della Regione o della Provincia autonoma nel cui territorio il tirocinio è realizzato (Regione-Lombardia) ovvero come disposto dall'art. 2 comma 5-ter del decreto legge 76/13 così come convertito dalla Legge 99/13, può essere regolato dalla normativa della Regione o della Provincia autonoma dove è ubicata la sede legale. Lo schema di Convenzione di riferimento è quello predisposto dalla Regione o Provincia autonoma della quale il soggetto ospitante intende adottare la normativa.
4. Nell'ambito della presente Convenzione (per Convenzioni collettive) possono essere attivati tirocini anche presso soggetti ospitanti multilocalizzati, i quali possono scegliere di adottare la normativa della Regione o della Provincia autonoma dove è ubicata la sede legale. Lo schema di piano formativo individuale di riferimento è quello predisposto dalla Regione o Provincia autonoma della quale il soggetto ospitante intende adottare la normativa.

ARTICOLO 3

Progetto Formativo Individuale

1. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio sono definiti dal Progetto Formativo Individuale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal tirocinante e costituisce parte integrante della presente Convenzione.
2. Le parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel Progetto Formativo Individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui all'articolo 2.3 degli Indirizzi regionali e la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto previsto dal successivo art. 7.

ARTICOLO 4



Le funzioni di tutoraggio

1. Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor del soggetto promotore e dal tutor del soggetto ospitante, indicati nel Progetto Formativo Individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti interessate (tirocinante e soggetto promotore o soggetto ospitante).
2. Il tutor del soggetto promotore è individuato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; elabora, d'intesa con il tutor del soggetto ospitante, il Progetto Formativo Individuale e si occupa dell'organizzazione e del monitoraggio del tirocinio, della redazione del Dossier Individuale e delle attestazioni finali.
3. Il tutor del soggetto ospitante è nominato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; è responsabile dell'attuazione del Progetto Formativo Individuale e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto la durata del tirocinio, anche curando la registrazione dell'effettivo svolgimento delle attività previste nel Progetto Formativo Individuale.

ARTICOLO 5

Indennità di partecipazione

1. In merito alla corresponsione al tirocinante dell'indennità di partecipazione, nel rispetto di quanto disciplinato all'articolo 3.8 degli Indirizzi regionali, le parti concordano che
 - 1.1. Viene definito nel Progetto Formativo Individuale il Soggetto (promotore o ospitante) che si fa carico dell'erogazione dell'indennità di partecipazione.
 - 1.2. L'indennità di partecipazione corrisposta al tirocinante è definita nel Progetto Formativo Individuale. L'indennità di partecipazione è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 80% su base mensile. Qualora la partecipazione sia inferiore al 80% su base mensile, l'indennità di partecipazione viene ridotta proporzionalmente, fermo restando l'importo minimo di 300 euro mensili salvo le deroghe previste dalla disciplina specifica (paragrafo 4. delle linee guida 2018).



Nel caso di sospensione del tirocinio di cui al successivo articolo 9 non sussiste l'obbligo di corresponsione dell'indennità di partecipazione.

ARTICOLO 6

Garanzie assicurative e comunicazioni obbligatorie

1. Il tirocinante è assicurato:
 - a) presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali da dal soggetto individuato nel progetto formativo individuale
 - b) presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi dal soggetto promotore
2. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel Progetto Formativo Individuale.
3. L'invio delle comunicazioni obbligatorie è assolto dal soggetto ospitante (direttamente o tramite altri soggetti da lui delegati)

ARTICOLO 7

Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Come richiamato nell'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 86/CSR del 25 maggio 2017, preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett.

- a) del D.Lgs. n. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come "lavoratore".



Il **soggetto promotore** si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:

a) “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti” ai sensi dell’art. 37 D.Lgs. n. 81/08:

- formazione generale.

Il **soggetto ospitante** si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:

a) “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti” ai sensi dell’art. 37 D.Lgs. n. 81/08:

- formazione specifica.

b) “Sorveglianza sanitaria” ai sensi dell’art. 41 D.Lgs. n. 81/08, se prevista;

c) “Informazione ai lavoratori” ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. n. 81/08 riguardo a:

- organizzazione del SPP aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda;
- rischio intrinseco aziendale.

ARTICOLO 8

Durata della Convenzione

La presente Convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione al 30/01/2021 e si applicherà ad ogni tirocinio che avrà avuto inizio nell’arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe (per Convenzioni collettive).

ARTICOLO 9

Sospensione e recesso anticipato del tirocinio

Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per congedi di maternità e paternità obbligatoria ai sensi della normativa in vigore. Tale diritto si prevede anche in caso di infortunio o malattia di lunga durata,



intendendosi per tali, quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari per singolo evento.

Il tirocinio può, inoltre, essere sospeso per periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari consecutivi. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.

Il tirocinio può essere interrotto dal tirocinante, il quale è tenuto a darne motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore.

Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del Progetto Formativo Individuale; le motivazioni a sostegno dell'interruzione devono risultare da apposita relazione.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano, per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità, il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.G.R. n. 7763 del 17 gennaio 2018.

Luogo __GARDONE V.T

Data 30/01/2019

Il soggetto promotore	CONSORZIO VALLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	 CONSORZIO VALLI Soc. Cooperativa Sociale - ONLUS Sede Leg. e Amm.va: Via Volto 25063 GARDONE V.T. (Brescia) Codice Fiscale e Partita Iva: 02545700987
Il soggetto ospitante	COMUNE DI LUMEZZANE	

Informativa per l'Ente Ospitante riguardante i requisiti per attivare tirocini

Si informa che l'ente ospitante con la firma della convenzione di tirocinio dichiara di possedere i requisiti previsti dagli "Indirizzi Regionali in materia di tirocini" approvati con DGR x/7763 del 17/1/2018 di seguito elencati:

L'ente ospitante dichiara

- Che fatti salvi i licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e salvo specifici accordi collettivi e i casi di appalti in cui si applica la clausola sociale, **non accoglie tirocinanti il cui Piano Formativo Individuale preveda lo svolgimento di attività riferibili alle medesime mansioni da ultimo svolte da lavoratori licenziati** nella stessa unità operativa nel corso dei 12 mesi precedenti all'attivazione del tirocinio.
- Che ad avvio del tirocinio, nell'unità operativa di svolgimento del tirocinio, **non sono in corso procedure o sospensioni di CIG straordinaria o in deroga**, per mansioni medesime a quelle del tirocinio salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità
- Di essere **in regola con la vigente normativa sulla salute e sicurezza** sui luoghi di lavoro, aver redatto il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- **Che il tirocinante non sostituirà i lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività né sostituirà il personale** nei periodi di malattia, maternità, ferie o infortuni, o per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione;
- Di essere **in regola con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999** (collocamento mirato disabili) e successive modifiche e integrazioni;
- Che il tirocinante **non verrà adibito ad attività lavorative elementari**, eccezion fatta per tirocinanti disabili.
- Che il tirocinante ospitato non ha mai svolto un tirocinio extra-curriculare presso di sé e che non ha avuto nei due anni precedenti rapporti di lavoro dipendente o altre forme di collaborazione (sono escluse da questa limitazione le esperienze di alternanza scuola-lavoro).